



Comune di San Biagio della Cima

Provincia di Imperia

C.A.P. 18036 – Piazza Pianello s.n.c.

Tel. 0184289044 – Fax. 0184289600

email: sanbiagodellacima@libero.it

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione del

Consiglio comunale n. 15/2010 in data 18 maggio 2010

Titolo I Commissioni consiliari permanenti

Art. 1 - Composizione e nomina

1. Il consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva a quella della convalida degli eletti, può provvedere a nominare al suo interno commissioni permanenti con funzioni referenti, consultive, di controllo e di proposta.
2. Il consiglio comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può deliberare l'istituzione di altre commissioni permanenti stabilendo le materie di rispettiva competenza.
3. Le commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali designati dai capigruppo consiliari con proposta scritta al Presidente del consiglio e sono nominate dal consiglio comunale con votazione palese. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna commissione proporzionalmente alla rappresentanza dei vari gruppi consiliari e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.
4. Ciascun gruppo consiliare esprime nelle commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso iscritti.
5. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio capogruppo, un altro rappresentante. Il consiglio comunale procede alla sostituzione con apposita deliberazione.
6. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da un altro consigliere del suo gruppo, previo consenso del capogruppo, che provvede a dare l'informazione scritta al Presidente della commissione.
8. Il Sindaco non fa parte delle commissioni permanenti. Gli stessi hanno comunque il diritto di partecipare alle riunioni di tutte le commissioni.

Art. 2 - Presidenza e convocazione delle commissioni

1. I Presidenti delle commissioni permanenti sono eletti dalle stesse nel proprio seno, con votazione segreta, a maggioranza dei voti dei componenti delle commissioni stesse.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione da tenersi entro e non oltre 15 (quindici) giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina ed è convocata dal Sindaco.
3. In caso di assenza del Presidente della commissione lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare le funzioni di vice Presidente. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente della commissione comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del vice Presidente entro 5 (cinque) giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Provvede, inoltre, a nominare un segretario, al quale è delegato il compito di verbalizzare le sedute.
5. Il Sindaco rende note la nomina e la designazione predette al consiglio comunale, alla giunta, all'organo di revisione economico-finanziaria e al Segretario comunale.
6. Il Presidente della commissione convoca e presiede la commissione, fissando la data dell'adunanza e gli argomenti da trattare. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'o.d.g. di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente della commissione decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
7. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta fatta da almeno un terzo dei componenti. La riunione è tenuta entro 7 (sette) giorni da quello della presentazione della

richiesta al protocollo generale del Comune.

8. Le commissioni permanenti di norma sono convocate almeno una volta ogni tre mesi, non possono essere convocate nel giorno precedente la data di riunione del consiglio comunale.

9. Le convocazioni di cui ai precedenti commi, sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e dell'o.d.g. da trattare da recapitarsi ai componenti della commissione nel loro domicilio almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza; nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche 24 (ventiquattro) ore prima della riunione che può tenersi anche il giorno antecedente il giorno della seduta consiliare. La convocazione, su richiesta scritta dei componenti, può essere inviata anche attraverso la posta elettronica. Della convocazione è inviata copia al Sindaco e al Segretario comunale.

Art. 3 - Funzionamento delle commissioni

1. Le riunioni delle commissioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti effettivi nominati dal consiglio comunale.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti su persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.
3. Il Sindaco e gli assessori, qualora non siano membri della Commissione, partecipano, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni delle commissioni relative alle loro competenze, senza diritto di voto.
4. Ciascun Consigliere, pur non designato, può partecipare alle riunioni di Commissioni con facoltà di parola ma senza "diritto di voto".
5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso l'ufficio segreteria almeno 3 (tre) ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione.

Art. 4 - Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni mediante l'esame preliminare di atti di competenza del consiglio, alle stesse demandati dal Sindaco o richiesti dalle commissioni.
2. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo. Le decisioni della commissione sono depositate in forma sintetica a cura del Presidente della commissione e dallo stesso sottoscritte nei fascicoli degli atti cui si riferiscono prima della seduta del consiglio comunale. Tale deposito ha carattere obbligatorio.
3. Le commissioni hanno potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. L'istruttoria è curata dall'ufficio comunale competente in materia nei modi e nelle forme previste dal presente regolamento.
4. Qualora sorga conflitto circa l'ambito di competenza di più commissioni in relazione alla trattazione di un medesimo affare, il Sindaco provvede all'assegnazione con il criterio di prevalenza. Alla riunione devono essere invitati anche i presidenti delle altre commissioni interessate. In casi di particolare rilevanza il Presidente, sentito il Sindaco, può disporre la convocazione congiunta di due o più commissioni, designando contestualmente chi debba presiedere la seduta.

Art. 5 - Segreteria delle commissioni

1. Le funzioni di segreteria delle commissioni sono svolte da un componente della commissione, scelto dal Presidente. Il segretario della commissione provvede agli adempimenti necessari al

funzionamento della stessa. Il segretario provvede a depositare in forma sintetica le decisioni della Commissione, sottoscritte dal Presidente.

Titolo II Commissioni Speciali

Art. 6 - Commissioni di studio

1. Il consiglio comunale, su proposta del Presidente o dei presidenti delle singole commissioni consiliari permanenti, o di un terzo dei consiglieri comunali può istituire commissioni speciali con l'incarico di approfondire determinati argomenti o tematiche di rilevante importanza e complessità.
2. La composizione di tali commissioni è stabilita di volta in volta dal consiglio comunale e la nomina è effettuata su designazione dei gruppi: ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna commissione. Con l'atto istitutivo vengono altresì individuate le modalità di nomina del Presidente, l'ambito operativo ed i tempi assegnati per lo svolgimento dei lavori.
3. Le commissioni di cui al presente articolo hanno facoltà di avvalersi, per l'espletamento delle loro funzioni, dell'assistenza e della collaborazione di esperti anche esterni all'organizzazione amministrativa del Comune, purchè in forma gratuita. Possono inoltre procedere all'audizione di rappresentanti di associazioni, organizzazioni ed enti, qualora ciò sia ritenuto utile per un più esatto esame degli argomenti.
4. Le commissioni di studio saranno disciplinate per il loro funzionamento all'atto della loro costituzione.

Art. 7 - Commissioni di indagine

1. A maggioranza assoluta dei propri membri il consiglio comunale può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. La proposta di istituzione può essere avanzata dal Sindaco, da almeno due quinti dei consiglieri in carica o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore dei conti.
2. La deliberazione istitutiva della commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari in proporzione alla consistenza numerica di ciascun gruppo.
3. La commissione, nella prima seduta convocata dal Sindaco, elegge, con votazione segreta, alla quale partecipano i soli consiglieri di minoranza, il Presidente, scegliendolo tra i propri componenti appartenenti alla minoranza. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.
4. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente i dirigenti ed i responsabili degli uffici e servizi sono tenuti a mettere a disposizione della commissione tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del consiglio, del Sindaco, della giunta, il Revisore dei conti, il direttore generale, i responsabili degli uffici e servizi, i dipendenti comunali, i rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione delle audizioni e le risultanze delle stesse restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
6. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata da un dipendente comunale,

individuato dal Sindaco, che si avvale nelle audizioni di apparecchi di registrazione.

7. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati dell'indagine eseguita. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti qualora di sua competenza; in caso diverso, rappresenta al Sindaco i propri orientamenti in merito alle decisioni che l'organo o i soggetti competenti dovranno adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

9. Gli atti e i verbali vengono consegnati dal Presidente della commissione al Segretario comunale che ne cura la conservazione fra gli atti riservati dell'archivio dell'Ente.

Art. 8 - Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia

1. Può essere istituita la commissione consiliare permanente di controllo e garanzia alla quale sono attribuite le funzioni di cui al presente articolo.

2. La composizione della commissione è stabilita dal consiglio in modo da assicurare, con il criterio proporzionale, la partecipazione spettante alla maggioranza ed alla opposizione in rapporto ai consiglieri dai quali esse sono costituite.

3. Il Presidente della commissione è eletto in seno alla commissione con votazione segreta alla quale prendono parte soltanto i consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere attribuito solo agli appartenenti ai gruppi predetti. E' eletto il consigliere della minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

4. Il consiglio comunale esercita per il tramite della commissione funzioni di verifica e controllo in ordine all'attuazione del programma di mandato ed alla coerenza del documento previsionale annuale alle linee di detto programma.

5. La commissione espleta le funzioni di cui al precedente comma attraverso:

- a) la verifica annuale, da effettuarsi contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, dello stato di attuazione delle azioni e dei progetti del programma di mandato;
- b) la verifica semestrale dello stato di attuazione delle azioni e dei progetti di cui alla relazione previsionale e programmatica del bilancio preventivo;
- c) il controllo del rispetto dei tempi di attuazione delle previsioni comprese nel programma - elenco annuale dei lavori pubblici;
- d) la verifica periodica delle risultanze del controllo di gestione relativa allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
- e) l'esame della relazione relativa al controllo strategico alla stessa trasmessa dalla giunta;
- f) l'esame delle relazioni e dei referti dell'organo di revisione economico-finanziaria;
- g) l'espletamento di altri controlli dei quali sia incaricata dal consiglio comunale.

6. La commissione redige e presenta al consiglio relazioni informative dei risultati dell'attività esercitata. Copia di dette relazioni sono inviate dal Sindaco alla giunta almeno dieci (10) giorni prima dell'adunanza consiliare nella quale il Presidente della commissione riferisce al consiglio.

7. La commissione si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, dell'attività di supporto dell'ufficio di segreteria comunale.

8. La commissione ha diritto di accesso agli atti e documenti inerenti all'attività di verifica e controllo di cui ai precedenti commi. I responsabili delle strutture apicali dell'Ente sono tenuti a prestare alla commissione tutta la collaborazione dalla stessa richiesta.

Art. 9 – Commissione mista

Il Consiglio comunale può istituire una commissione permanente mista, composta da Consiglieri comunali e cittadini, la quale svolga attività consultiva nelle seguenti materie:

1. Attività di programmazione dei servizi comunali e dei lavori pubblici
2. Bilancio comunale, mediante presentazione di proposte per la redazione del bilancio annuale e pluriennale
3. Tutela della sicurezza dei residenti: valutazione dello standard qualitativo delle condizioni di vita e proposte di miglioramento
4. Politiche giovanili: valutazione dello standard qualitativo della politica di promozione dello sport tra i giovani, con presentazione di proposte di miglioramento
5. Politiche di valorizzazione delle associazioni: valutazione delle esigenze e presentazione di progetti

La commissione è composta da massimo dieci membri, scelti tra i gruppi consiliari presenti in Consiglio, i quali devono essere tutti rappresentati. I membri scelti dalla maggioranza sono sei, i restanti quattro saranno scelti dai gruppi consiliari di opposizione; i membri esterni della commissione non possono superare il 50% dei componenti complessivi.